



# **MINISTERO DELLA DIFESA**

## **DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** la legge 18 marzo 1968, n. 249, con la quale vengono stabilite, all'art. 8, le attribuzioni dei Consigli di amministrazione delle Amministrazioni dello Stato in merito ai criteri per l'erogazione di interventi assistenziali a favore del personale;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con particolare riferimento all'art. 24, che riserva allo Stato la competenza delle funzioni amministrative concernenti gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate ed ai loro familiari da enti ed organismi appositamente istituiti;
- VISTO** le deliberazioni del 5 marzo 1985 e del 16 giugno 1992, adottate dal Consiglio di amministrazione del Ministero della difesa, relative rispettivamente ai criteri per la concessione di borse di studio e alla riserva del 10% delle stesse a favore dei ragazzi diversamente abili;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo all'art. 16;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 giugno 2011 – registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 – concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare;

**CONSIDERATA** l'opportunità di indire, nel quadro delle provvidenze per il personale, un concorso per il conferimento di n. 1251 borse di studio per l'anno scolastico 2010-2011 a favore dei figli del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in attività di servizio o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo, per la spesa complessiva di € 266.976,00 che trova copertura sul capitolo 1264 di bilancio del Ministero della difesa;

**VISTO** il documento programmatico per l'avvio dell'esercizio finanziario 2011, approvato dal Ministro della difesa con decreto ministeriale n. M\_D/GSECIN/2010/CONT/A9-3/1136 in data 31 dicembre 2010, voce di spesa n. 101, capitolo 1264, concernente interventi assistenziali e benessere del personale militare e delle relative famiglie,

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

#### Borse di studio messe a concorso

È indetto un concorso per titoli per l'assegnazione di n. 1251 borse di studio per l'anno scolastico 2010-2011 ripartite nelle seguenti classi:

- I classe n. 301 borse di studio da € 155,00 per i licenziati della scuola media inferiore che siano iscritti, per l'anno scolastico 2011-2012, alla prima classe delle scuole secondarie superiori;
- II classe n. 219 borse di studio da € 186,00 per gli studenti che siano iscritti, per l'anno scolastico 2011-2012, alla seconda classe delle scuole secondarie superiori;
- III classe n. 210 borse di studio da € 201,00 per gli studenti che siano iscritti, per l'anno scolastico 2011-2012, alla terza classe o classe equivalente delle scuole secondarie superiori;
- IV classe n. 191 borse di studio da € 217,00 per gli studenti che siano iscritti, per l'anno scolastico 2011-2012, alla quarta classe o classe equivalente delle scuole secondarie superiori;
- V classe n. 181 borse di studio da € 232,00 per gli studenti che siano iscritti, per l'anno scolastico 2011-2012, alla quinta classe o classe equivalente delle scuole secondarie superiori;
- VI classe n. 149 borse di studio da € 362,00 per gli studenti che abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e risultino iscritti, per l'anno accademico 2011-2012, al primo anno di un corso di laurea di una università, di un'accademia (delle Forze armate, delle Forze di polizia o di belle arti) o di corsi superiori per l'iscrizione ai quali sia chiesto il possesso di un titolo di studio di istruzione di secondo grado. In caso di mancata assegnazione di tutte le 149 borse di studio, le rimanenti verranno erogate agli studenti che, pur avendo conseguito un diploma con la votazione di almeno 90/100, non siano iscritti ad un successivo corso di studi.

Il numero delle borse di studio messe a concorso per ciascuna classe sarà ridotto in misura pari al numero dei concorrenti destinatari della riserva per studenti diversamente abili di cui al successivo articolo 2. Qualora per mancanza di concorrenti non sia possibile assegnare tutte le borse di studio di una categoria, le somme residue saranno utilizzate per l'assegnazione di ulteriori borse di studio ad altre categorie, a partire dalla prima classe.

## Articolo 2

### Riserva per gli studenti diversamente abili

Il 10% del numero di borse di studio previste dal precedente articolo 1 è riservato agli studenti riconosciuti diversamente abili, portatori di una o più minorazioni corrispondenti o equivalenti ad una invalidità permanente uguale o superiore al 40%, di cui alla tabella approvata con decreto del Ministero della sanità in data 5 febbraio 1992.

Le borse di studio così riservate saranno oggetto di una distinta graduatoria. Qualora il numero dei concorrenti destinatari della riserva fosse complessivamente inferiore al numero di borse di studio ad essi riservato, le residue borse di studio saranno reintegrate nelle categorie di cui al citato articolo 1.

## Articolo 3

### Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare al concorso per il conferimento delle borse di studio i figli e gli orfani del personale militare, in attività di servizio o in quiescenza, dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Sono inclusi i figli di detto personale legalmente separato o divorziato, ancorché non facenti parte del nucleo familiare del militare richiedente.

Non saranno conferite borse di studio a candidati il cui nucleo familiare superi, quale reddito per il 2010, l'imponibile IRPEF di € 49.528,00.

I candidati alle borse di studio relative alla I classe e alla VI classe che, nell'anno scolastico 2010 - 2011, hanno sostenuto gli esami di licenza media e di maturità devono aver riportato, rispettivamente, la valutazione di almeno 9/10 e 90/100, ovvero di 6/10 e 60/100 se diversamente abili.

I candidati alle borse di studio relative alla II, III, IV e V classe devono aver riportato, al termine dell'anno scolastico 2010-2011, una votazione media non inferiore a 7,2/10, ovvero a 6/10 se diversamente abili. Ai fini del computo della citata media, sono calcolati i voti riportati in tutte le materie, comprendendo condotta ed educazione fisica ed escludendo religione.

## Articolo 4

### Compilazione e inoltro delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta e firmata dal personale militare di cui al precedente articolo 3, sull'apposito modello in allegato A al presente decreto, dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione chiesta, al Comando/Ente di appartenenza entro il termine inderogabile del 15 febbraio 2012. La mancata apposizione della firma comporterà l'irricevibilità della domanda stessa.

Il Comando/Ente di appartenenza, verificatane la regolarità (il rispetto del termine per la presentazione, l'avvenuta apposizione della firma da parte del richiedente e la completezza dei dati da indicare, nonché della documentazione prevista), inoltrerà le domande presentate dal proprio personale, entro 15 giorni, all'alto Comando competente che le farà pervenire alla Direzione generale per il personale militare entro il 30 marzo 2012.

Non saranno prese in considerazione domande che perverranno dopo il 30 marzo 2012, anche se per causa di terzi o disguidi postali. A tal fine, fa fede la data del protocollo informatico della Direzione generale per il personale militare.

Nella domanda dovrà essere specificata la categoria della borsa di studio per la quale si concorre e dovrà essere, altresì, indicato se per il candidato sia stata avanzata altra domanda per ricevere analoga erogazione, per l'anno scolastico 2010-2011, da parte di altri Enti pubblici.

Qualora il candidato risulti vincitore di altra borsa di studio dovrà comunicarlo a questa Direzione generale, precisando contestualmente se intende confermare la domanda presentata o se intende accettare la borsa di studio concessagli da altro Ente pubblico.

Per i figli del personale in quiescenza, per gli orfani di un genitore e per gli orfani di entrambi i genitori, la domanda dovrà essere sottoscritta, rispettivamente, dal militare in quiescenza, dal coniuge superstite, dall'orfano stesso, se maggiorenne, o da chi esercita la potestà tutoria, se minorenni. Detta domanda, entro la data sopra indicata, dovrà essere presentata al Comando/Ente più vicino alla residenza del richiedente.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- (a) certificato rilasciato dall'istituto d'istruzione competente, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti che al termine dell'anno scolastico 2010-2011 lo studente ha conseguito, a seguito di scrutinio o nella sessione di esami dello stesso anno scolastico, la promozione:
  - (1) con una media di voti non inferiore a 7,2/10 (i voti devono essere specificati per ciascuna materia) o con la votazione di 9/10, ovvero, in sede di esame per il diploma di maturità, con una votazione non inferiore a 90/100;
  - (2) con una media di voti non inferiore a 6/10 (i voti devono essere specificati per ciascuna materia) o con la votazione di 6/10, ovvero, in sede di esame per il diploma di maturità, con una votazione non inferiore a 60/100 nel caso di studenti destinatari della riserva di cui al precedente articolo 2;
- (b) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al reddito del nucleo familiare e alla sua composizione;
- (c) certificato, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, di iscrizione per l'anno scolastico/accademico 2011-2012 alla classe immediatamente successiva a quella frequentata nell'anno precedente o al primo anno di un corso di laurea. Nel caso di autocertificazione, dovranno essere indicati il tipo di corso di studi frequentato (es. liceo classico, scientifico, etc.), il nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico;
- (d) fotocopia leggibile del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria del richiedente;
- (e) fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento, nel caso vengano prodotte dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà non firmate davanti all'addetto alla certificazione;
- (f) atto o dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente l'eventuale provvedimento di adozione, di affiliazione o di riconoscimento, a seconda che trattasi di figlio adottato, affiliato o riconosciuto;
- (g) nel caso di orfano minorenni di entrambi i genitori:
  - (1) dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente gli estremi del provvedimento di nomina a tutore da parte dell'autorità giudiziaria competente;
  - (2) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato reddituale dell'orfano, qualora ne sia provvisto;
- (h) nel caso di orfano maggiorenne di entrambi i genitori: dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato reddituale;
- (i) per quanto concerne i diversamente abili:
  - (1) modello A/SAN (aggiornato, qualora lo studente abbia compiuto il 18° anno di età) rilasciato dalla Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità, completo dell'indicazione della percentuale di minorazione;
  - (2) documentazione specialistica rilasciata, da non più di un anno, da una struttura sanitaria pubblica, o privata convenzionata, con la descrizione della menomazione in atto.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono essere rilasciate sugli appositi modelli in allegato B e in allegato C al presente decreto.

Le stesse, ai sensi dell'articolo 71 del citato D.P.R. 445/2000, sono sottoposte a controllo a campione. Pertanto, fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., qualora dal controllo emerga la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio concesso con provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

I documenti relativi alla condizione di diversamente abile (citato modello A/SAN), ove non presentati in originale, dovranno essere autenticati nelle forme previste o dichiarati copia conforme all'originale a cura dell'addetto alla certificazione designato presso l'Ente di appartenenza.

Le firme sui certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute dovranno essere legalizzate dal competente ufficio scolastico provinciale, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I certificati rilasciati da Istituti di istruzione all'estero dovranno essere debitamente perfezionati dalla rappresentanza consolare italiana competente per territorio mediante la traduzione, la legalizzazione e l'attestazione del corrispondente valore in Italia.

## **Articolo 5**

### Formazione delle graduatorie

La verifica di regolarità delle domande, l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, la valutazione dei titoli, la determinazione del punteggio da assegnare ai concorrenti e la formazione della graduatoria per il conferimento delle borse di studio, distinta per categorie, saranno effettuati dal Servizio provvidenze del III Reparto della Direzione generale per il personale militare.

Qualora dal certificato A/SAN non risulti in modo chiaro ed inequivocabile la percentuale di minorazione del richiedente, la documentazione sanitaria a corredo delle domande per i candidati diversamente abili sarà sottoposta all'esame di una commissione composta da tre ufficiali medici designati dai rispettivi Stati maggiori di Forza armata.

Il punteggio per la formazione della graduatoria, costituito dalla somma dei punteggi relativi al profitto scolastico e al carico familiare, sarà attribuito come di seguito indicato.

a. Profitto scolastico

Per il profitto scolastico viene assegnato un punteggio in decimi corrispondente alla media dei voti finali riportati nell'anno scolastico 2010-2011.

b. Carico familiare

Per il coniuge a carico e per ogni figlio a carico senza mezzi autonomi di sostentamento, vengono attribuiti punti 0,10.

Per gli orfani, il carico di famiglia viene determinato, fermo restando il criterio relativo al numero dei figli, nel modo seguente:

- |   |             |
|---|-------------|
| - orfano di entrambi i genitori:                                    | punti 1,20; |
| - orfano di militare il cui coniuge non svolge attività lavorativa: | punti 0,70; |
| - orfano di militare il cui coniuge svolge attività lavorativa:     | punti 0,30. |

In caso di parità di punteggio verranno preferiti, nell'ordine:

- gli orfani;
- i figli del personale militare (in attività di servizio o in quiescenza) con minore reddito complessivo del nucleo familiare;
- i concorrenti di più giovane età.

L'esito del concorso sarà reso noto mediante pubblicazione delle graduatorie sul sito internet della Direzione generale per il personale militare ([www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it)).

## **Articolo 6**

### Modalità di pagamento

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato a mezzo bonifico diretto a nome del richiedente o, nel caso di orfano minorenni, a nome di chi esercita la potestà o, infine, a nome dell'orfano, se maggiorenne.

La spesa complessiva di € 266.976,00 (duecentosessantaseimilanovecentosettantasei/00) sarà imputata al capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2011.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Roma, 23 dicembre 2011

F.to Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO